

## RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* c.c.)

\* \* \*

La presente relazione – predisposta dall'organo amministrativo di Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni (di seguito, “**Ga.Fi.**” o la “**Società Incorporante**”) ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. e dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 comma 40 (di seguito, il “**D.L. 269/2003**”) convertito nella Legge 326 del 24 novembre 2003 – ha ad oggetto la fusione per incorporazione di Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo – Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi (di seguito, la “**Società Incorporanda**”) in Ga.Fi. (di seguito, la “**Fusione**”).

Tale relazione ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione, con particolare riguardo al rapporto di cambio delle azioni.

\* \* \*

### DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE

L'operazione consiste nella fusione per incorporazione di una società cooperativa per azioni (*i.e.*, Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo) in una società cooperativa per azioni (*i.e.*, Ga.Fi.), esercitanti entrambe attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi. La Società Incorporante e la Società Incorporanda hanno scopo mutualistico e non hanno, pertanto, finalità di lucro.

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-*bis* c.c., dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.; a partire da tale data, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Ai fini degli effetti contabili e fiscali della Fusione, si precisa che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, n. 6, c.c., le operazioni realizzate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui cadrà la data di efficacia della Fusione. Dalla medesima data, la Fusione sarà altresì efficace, da un punto di vista fiscale, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986, come successivamente modificato dal D. Lgs. 344/2003.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modificazione dovuta alla fusione ed è allegato al progetto di fusione che verrà depositato nei termini di legge presso la sede delle società partecipanti alla Fusione o, in alternativa, sul sito internet della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

### LE RAGIONI ECONOMICHE DELLA FUSIONE

Da alcuni anni ormai il sistema del credito e, in particolare quello dei confidi sta attraversando una fase significativa e importante che, tuttavia, non è stata priva di elementi di criticità. In tale contesto, il mondo dei confidi ha vissuto un momento molto delicato dovuto, prevalentemente alla necessità di adattarsi rispetto alla legge quadro del 2003, all'introduzione della disciplina Basilea 3, all'attuazione della riforma degli intermediari finanziari introdotta dal D. Lgs. 141/2010 e, da ultimo, alla normativa emergenziale dovuta alla nota vicenda pandemica.

A partire dal 2003 molti confidi hanno realizzato operazioni di aggregazione per rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale ed organizzativo; tale processo aggregativo è tuttora inarrestabile nel nostro panorama nazionale.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2015 ha definitivamente completato

la riforma introdotta dal D. Lgs. 141/2010 dando il via all'iscrizione dei confidi maggiori nell'Albo Unico ex art. 106 T.U.B. e di quelli minori nell'elenco ex art. 112 T.U.B. Da tempo ormai si assiste infatti ad una sostanziale assimilazione dei confidi agli altri soggetti operanti nel mondo finanziario con la necessità di dover affrontare i conseguenti oneri. Nonostante le fusioni compiute nel tempo, il numero dei confidi operanti nel territorio nazionale continua ad essere rilevante –testimonianza del capillare radicamento sul territorio stesso e del contatto ravvicinato con soci e banche– e ciò si riflette sulle strutture dimensionali e patrimoniali, con possibili effetti limitanti della capacità operativa.

Le ragioni economico-organizzative che hanno indotto gli organi amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporanda ad elaborare il progetto di fusione sono le seguenti:

- la constatazione dei rapidi e complessi mutamenti intervenuti nel più ampio mercato del credito e, in particolare, nel sistema dei confidi;
- la conservazione o il miglioramento della forza contrattuale che consente ai rispettivi soci di fare affidamento sul confidi come *partner* sicuro ed affidabile nell'ottenimento delle migliori condizioni sul mercato del credito e nell'assistenza qualificata ed efficiente della loro gestione finanziaria;
- il raggiungimento di una dimensione operativa maggiore che consentirà di spendere le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite, non soltanto in una più efficace e completa assistenza delle iniziative economiche dei soci, nonché di diversificazione del rischio sotto il profilo territoriale e settoriale;
- il rafforzamento del patrimonio aziendale a miglior presidio dei diversi profili di rischio ai quali è soggetta l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche per meglio perseguire gli scopi sociali ma anche per il conseguimento delle economie di scala legate alla concentrazione patrimoniale e finanziaria e di economie esterne legate agli aspetti relazionali con i principali organismi pubblici con i quali operano i due confidi;
- la razionalizzazione dei costi gestionali e degli investimenti funzionali, l'accesso a costi economicamente vantaggiosi se rapportati alla più ampia dimensione operativa, nonché la possibilità di sviluppare una più efficace azione commerciale a vantaggio dei rispettivi soci;
- la possibilità di utilizzare una leva più efficace nella trasmissione delle risorse pubbliche e riduzione della frammentazione di accesso agli interventi regionali, statali e comunitari.

In questo contesto si inserisce l'operazione di fusione tra i due Confidi che nel rispetto delle esperienze maturate e competenze acquisite da ciascuno consentirebbe di fornire una prima risposta alle esigenze imposte dai mutamenti normativi e di mercato e di cogliere nuove e stimolanti opportunità di crescita.

Alla luce di quanto precede, la Fusione si propone di realizzare una integrazione tra due operatori nel settore dei confidi nel contesto territoriale della regione Campania e Abruzzo, volta al raggiungimento di una dimensione operativa maggiore che consentirà di ottimizzare le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite.

Il tutto in conformità ai recenti orientamenti di Banca d'Italia volti a favorire il consolidamento e l'aggregazione tra confidi. L'operazione consentirà di diversificare il rischio sia sotto il profilo territoriale che settoriale, con la possibilità di generare ricavi diversi dalle commissioni sulle garanzie che non alimenteranno rischi aggiuntivi.

## **IL RAPPORTO DI CAMBIO**

Per quanto concerne il rapporto di cambio relativo alla Fusione, occorre premettere quanto segue:

- la Società Incorporante e la Società Incorporanda, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) di rilascio delle

garanzie collettive dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali;

- gli attuali statuti della Società Incorporante e della Società Incorporanda prevedono eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci;
- in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 comma 18, convertito con modificazioni della Legge 326/2003, lo statuto della Società Incorporante prevede, e continuerà a prevedere anche successivamente alla Fusione, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Alla luce delle considerazioni che precedono, alla Fusione risulta applicabile la disciplina speciale di cui all'articolo 13, comma 40, del D.L. 269/2003. In particolare, tale norma dispone quanto segue: *“A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale”*.

Come base di calcolo per il concambio, si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale sottoscritto, e non al complesso dei “Mezzi patrimoniali”. In coerenza con i disposti statutari e tenendo in dovuta considerazione il criterio di mutualità prevalente che caratterizza l'attività dei Confidi, appare assolutamente logico e corretto pensare al solo capitale sociale sottoscritto dai Soci come parametro utilizzabile per il cambio.

In considerazione di quanto sopra riportato, il rapporto di cambio sarà determinato “alla pari” ovvero sulla base dei soli valori nominali delle azioni sottoscritte sia per la Società Incorporante che per la Società Incorporanda non rendendosi, pertanto, necessaria, in conformità alla previsione del comma 40 dell'art. 13 del D. L. 269/2003, la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies c.c.

Il capitale sociale variabile della Società Incorporante risulterà aumentato del capitale sociale della Società Incorporanda, come rilevato alla data di efficacia della fusione.

Poiché il valore di ogni azione sottoscritta della società incorporanda è fissato in Euro 25,82 (venticinque/82) mentre il valore di ogni azione della società incorporante è pari a 1,00 € (uno/00) con un minimo di 250 azioni per ogni socio, ad ogni socio dell'incorporanda verranno attribuite tante azioni di 1 € della società incorporante (in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 269/2003 art. 13 comma 13), in luogo delle azioni possedute, per analogo importo effettivamente sottoscritto del socio incorporando, con arrotondamento all'unità superiore.

Resta altresì escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci e non sarà previsto alcun particolare vantaggio a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

\* \* \*

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosario Caputo

21 marzo 2024